

REGOLAMENTO DI USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I PREMESSE E NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 — PREMESSA

ART. 2 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

TITOLO II MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

ART. 3 — L'APPALTO A TERZI

TITOLO III MODALITÀ DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

ART. 4 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

ART. 5 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

TITOLO IV LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI A/SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

ART. 6 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

ART. 7 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

ART. 8 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE

ART. 9 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Art.10 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art.11 — CONTROLLO

Art.12 — ATTREZZATURE

Art.13 — ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 14 — PUBBLICITA'

Art.15 — DIVIETI

Art.16 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Art.17 — OSSERVANZA DI NORME

Art.18 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE

ART. 19 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITA'

Art.20 — DANNI

Art.21 — SANZIONI

Art.22 — RECLAMI

Art.23 — NORME FINALI

TITOLO I
PREMESSE E NORME DII CARATTERE GENERALE

Art. 1 — PREMESSA

1. Gli impianti sportivi del Comune di Macugnaga e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa, purché siano stati dichiarati agibili ai sensi della normativa riguardante la pubblica sicurezza.
2. Ai medesimi fini il Comune destina gli impianti di non sua esclusiva proprietà che terzi soggetti avessero ad attribuire in gestione al Comune stesso.
3. Il Comune di Macugnaga promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale.

Art. 2 — MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Macugnaga saranno le seguenti:
 - a) appalto a terzi, ovvero concessione di servizi nelle modalità previste dal d.lgs 163/2006 e s.m.i. ;
 - b) concessione in uso e gestione, di norma per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - c) gestione diretta.
2. Nella forma della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivati rapporti per la esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.
3. L'Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

TITOLO II

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 3 — L'APPALTO A TERZI

1. Il Comune ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi attraverso gara nelle forme previste dalla legislazione vigente, ovvero attraverso concessione in ottemperanza al d.lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato dall'art. 90, comma 25, Legge 27.12.2002 n. 289 e s.m.i. .
3. In tal caso il capitolato d'appalto, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune e l'appaltatore, conterrà, nei termini di cui al presente regolamento, fatta salva la peculiarità dell'impianto, indicazioni circa:
 - a) modalità di utilizzo e di concessione in uso temporanea a terzi;
 - b) indirizzi di tariffazione;
 - c) riserva di utilizzo da parte del Comune;

- d) modalità di riconoscimento di titoli preferenziali;
- e) Previsione dell'obbligo per i soggetti affidatari di dotarsi di adeguata polizza fidejussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;
- f) ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto;
- g) Obbligo del concessionario di provvedere con propri oneri all'Omologazione annua degli impianti secondo le normative vigenti in materia.

TITOLO III

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 4 — LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

1. L'Amministrazione ha la facoltà di concedere in uso e gestione annuale o pluriennale impianti sportivi di sua proprietà privi di rilevanza imprenditoriale, attraverso una convenzione da approvarsi a cura della Giunta Comunale nei seguenti indirizzi:

- uniformità di trattamento e di durata calibrabile per impianto sportivo,
- precedenza del concessionario nell'uso dell'impianto,
- riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso temporanea,
- disciplina dei servizi di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria a carico del concessionario,
- applicazione, ove previsto, dei piani di sicurezza,
- suddivisione degli oneri gestionali dell'impianto tra il Comune e il Concessionario,
- possibilità del concessionario di effettuare assegnazioni temporanee di impianti accessori con riscossione di una tariffa concordata.

Art. 5 — MODALITA' DELLA CONCESSIONE

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrano capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. La Giunta Comunale affida in concessione in uso e gestione l'impianto a soggetti di cui al comma precedente, privilegiando garanzie di gestione in termini di efficacia, di efficienza, di affidabilità, di economicità; a parità di requisiti, privilegia le associazioni sportive secondo un principio di equilibrata e plurale distribuzione territoriale.

TITOLO IV

LA GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art.6 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

1. L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposite assegnazioni d'uso temporanea, rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario dell'uso e gestione o dall'appaltatore/società partecipata, qualora consentito dalle relative convenzioni nelle seguenti forme:

- stagionale: attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale,
- periodica: attività di norma ricorrente nell'arco annuale,
- saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

2. Assegnazioni in uso temporanee potranno essere previste a carico del Comune anche nel caso di impianti per la cui gestione sia stata prescelta la tipologia di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 3.

3. L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli 10 e seguenti e al pagamento della tariffa prevista dall'Amministrazione.

Art.7 — PROGRAMMAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. La assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta con provvedimento gestionale, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

2. In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione agli interessati.

3. Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

4. Non possono essere disposte assegnazioni di impianti sportivi nel caso di crediti vantati dal Comune nei confronti del richiedente.

5. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto, ovvero all'interno dei capitolati di gara.

6. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

ART. 8 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

2. Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sottospecificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto degli ordini di priorità oltre schematizzati:

TIPOLOGIA "A" attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;

2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da:
 - a) Enti o gruppi aventi sede in Macugnaga,
 - b) Enti o gruppi non aventi sede in Macugnaga,
3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso.

TIPOLOGIA "B" attività sportive e motorie:

1. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 2. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello:
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 3. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;
 4. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati;
- 4.** A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:
- a) sede in Macugnaga dell'utilizzatore,
 - b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
 - c) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione,
 - d) assenza di contestazioni elevate da parte del Comune,
 - e) ordine cronologico di accettazione della domanda al protocollo.

5. Priorità differenti possono essere enunciate dall' Amministrazione per impianti che, per loro caratteristica, siano soggetti a differenti normative.

ART. 9 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

1. Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dall'amministrazione comunale.

2. La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- tipologia dell'impianto,
- età della utenza,
- tipologia della attività,
- fascia oraria di utilizzo,
- altri elementi coordinati ai predetti,
- altri elementi dettati da nuove esigenze.

3. Il pagamento della tariffa per la assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente.

4. Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote, previo accordo con il competente ufficio comunale. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in rate.

5. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione all'ufficio comunale competente della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca della assegnazione.

6. La Giunta Comunale definisce altresì modalità generali cui attenersi per eventuali assegnazioni gratuite e per le eventualità di mancato utilizzo degli impianti a fronte di tariffe già riscosse.

Art.10 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi; a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione.

2. Possono accedere agli impianti ed ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito se accompagnati da un insegnante della scuola, appositamente incaricato dal dirigente scolastico.

3. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

4. L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

5. Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

6. Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

7. Il titolare della assegnazione risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico.

8. E' onere del gestore, in relazione alle specifiche modalità di affidamento, munirsi di idonee coperture assicurative per danni recati alle strutture, come a terzi, manlevando totalmente il Comune da qualunque responsabilità derivante dalla conduzione degli impianti

9. Durante la stagione invernali e nei periodi di maggiore innevamento è prevista la chiusura totale degli impianti ubicati in area a rischio valanghivo

10. Deroghe alla prescrizione di cui al comma precedente potranno essere autorizzate, sentita la Commissione valanghe e i restanti organi allo scopo deputati, con provvedimento del Sindaco.

11. In assenza di puntuale deroga di cui sopra, le aperture degli impianti costituiranno motivo di revoca della Concessione, ferme restando le responsabilità penali ed amministrative a carico del gestore inottemperante

12. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori, a loro cura e spese, dovranno provvedere a smontare e depositare in modo idoneo ed in luogo sicuro, tutte le strutture temporanee eventualmente erette nelle pertinenze degli impianti ubicati in aree soggette a rischio valanghivo.

Art.11 — CONTROLLO

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

2. L'Amministrazione - ovvero il concessionario o l'appaltatore della gestione - si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art.12 — ATTREZZATURE

1. Il personale comunale addetto agli impianti ovvero chi fosse incaricato dal Comune di prestazione di servizi negli impianti stessi non fornisce né noleggia dietro pagamento di corrispettivo agli utenti attrezzature, indumenti e quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione, salvo casi singolarmente disciplinati in relazione alla tipicità della struttura sportiva.

2. Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti ed altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o delle società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore o della scuola.

Art.13 — ACCESSO DEL PUBBLICO

1. L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente in relazione agli utilizzi consentiti dallo specifico impianto.

2. Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti, in relazione alle caratteristiche degli impianti e conformemente alle vigenti normative di settore e/o al certificato di agibilità. .

Art. 14 — PUBBLICITA'

1. Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

2. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

3. L'installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il gestore è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Il gestore sarà tenuto ad ospitare la pubblicità di eventuali sponsor istituzionali dell'Amministrazione Concedente su semplice richiesta della stessa.

Art.15 — DIVIETI

1. E' vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.

2. E' vietato abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale.

3. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.

Art.16 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

1. Qualora l'impianto sia gestito direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile e obbligato a:

a) sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo e chiusura dello stesso a fine dell'attività;

b) pulizia dell'impianto e degli altri locali utilizzati;

c) riordino delle attrezzature impiegate;

d) sanificazione delle attrezzature medesime.

2. Nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi in concessione o appalto, ovvero siano attivati rapporti per l'esecuzione di prestazioni di servizio, il concessionario d'uso temporaneo potrà essere esonerato dalla responsabilità di cui alle lettere a) e b) limitatamente alle prestazioni esternalizzate.

3. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

4. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

5. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

6. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il concessionario ha la facoltà di accollarsi eventuali interventi diretti di manutenzione straordinaria, a seguito dei quali la Giunta Comunale potrà deliberare l'erogazione di eventuali contributi, nel rispetto della legge 241/1990.

Art.17 – OSSERVANZA DI NORME

1. E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.
2. Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Art.18 – SALVAGUARDIA DEL COMUNE – REVOCA ASSEGNAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti.
2. Il Comune è inoltre sollevato dalle responsabilità di cui all'art. 10.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni, sospenderle o modificarne i termini di assegnazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o di sicurezza pubblica.

ART. 19 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITA'

1. L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti della applicazione integrale del presente regolamento.
2. L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

Art.20 – DANNI

1. Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.
2. Gli uffici comunali preposti ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
3. L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.
4. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, l' Amministrazione non darà corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati da fenomeni di danneggiamento per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati.

Art.21 – SANZIONI

1. L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL da 25 euro a 500 euro.
2. Nell'ambito delle procedure pubbliche per l'affidamento degli impianti ai sensi del presente regolamento saranno determinate opportune penalità contrattuali parametrare al valore dell'appalto/concessione di riferimento.

3. L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

4. E' considerata di particolare gravità la violazione consista nell'utilizzo di un impianto in violazione all'atto di affidamento, ovvero al di fuori dell'orario contrattualmente previsto.

Art.22 — RECLAMI

1. Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato una assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al competente servizio comunale.

2. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art.23 — NORME FINALI

1. Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.